SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Parghelia e nomina della commissione straordinaria . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612). Pag. 6

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3613) . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 3 agosto 2007.

Razionalizzazione e rafforzamento dell'istituto dell'Esperto nazionale distaccato (END) presso le istituzioni dell'Unione europea . . . . Pag. 8

Ministero della giustizia

DECRETO 26 settembre 2007.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari . . . . Pag. 10

DECRETO 26 settembre 2007.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale . . . . Pag. 16

DECRETO 1º ottobre 2007.

Determinazione del numero dei seggi di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, per la prima elezione del nuovo Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili . . . . Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 ottobre 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni . . . . Pag. 28

DECRETO 5 ottobre 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni. Pag. 31

Ministero della salute

DECRETO 19 settembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari, già oggetto di un provvedimento di sospensione, contenenti sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006 . . . . Pag. 34

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 luglio 2007.

Attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007. . . . . Pag. 36

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 37

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 38

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 luglio 2007.

Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. . . . . Pag. 40

DECRETO 7 agosto 2007.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1º luglio 2007 . . . . . . Pag. 41

DECRETO 4 settembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti presso il Comitato I.N.P.S. di Cosenza . . . . Pag. 41

DECRETO 17 settembre 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo . . . . Pag. 42

DECRETO 20 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dell'Unindustria di Treviso, nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Treviso . . . . Pag. 42

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 12 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Gonzáles Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 42

DECRETO 19 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cindy Recchia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 43

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 29 marzo 2007.

Ammissione di un progetto di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 581/Ric). . . . . Pag. 44

DECRETO 29 marzo 2007.

Ammissione di alcuni progetti di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 582/Ric) . . . . Pag. 46

DECRETO 1º ottobre 2007.

Fissazione delle nuove prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria per l'anno accademico 2007/2008, presso l'Università «Magna Græcia» di Catanzaro. Pag. 49

DECRETO 2 ottobre 2007.

Fissazione delle nuove prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2007/2008, presso l'Università di Bari . . . . Pag. 50

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 2 ottobre 2007.

Recepimento delle decisioni della Commissione europea 2005/928/CE e 2007/98/CE e per la messa a disposizione delle bande 3425-3500 MHz e 3525-3600 MHz per l'introduzione delle tecnologie di accesso radio a larga banda (Broadband Wireless Access). . . . . Pag. 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2007.

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS). Pag. 53

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2007.

Approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, in favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., con sede in Milano. Decadenza di Lloyd Adriatico S.p.a. e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2552) . . . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori. Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Extersin» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terazosina Hexal» . . . . Pag. 60

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miacalcic». Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Vanco». . . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Complesso B Pfizer Consumer Health Care» . . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Taraz» . . . . Pag. 61

Revoca alla società Sapio Life S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano. . . . . . Pag. 61

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Movicol» . . . . Pag. 62

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 560/2007 del 20 luglio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Pliva» . . . . Pag. 62

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Parghelia e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Parghelia (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Parghelia;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Parghelia, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Parghelia (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr. Leopoldo Falco - viceprefetto;

dr. Antonio Giannelli - viceprefetto aggiunto;

dr. Emilio Saverio Buda - dirigente di seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, Interno, foglio n. 21

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il comune di Parghelia (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell'ordine a seguito di una complessa operazione di polizia, in esito alla quale si accertava la presenza nel territorio di una potente organizzazione criminale, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, su delega del Ministro dell'interno, l'accesso presso il comune di Parghelia, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare la sussistenza di condizionamenti all'interno dell'amministrazione comunale.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, le cui risultanze sono confluite nella relazione commissariale conclusiva della procedura, analizzano e documentano la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio.

Vengono, al riguardo, evidenziate una serie di attività intimidatorie, di pressioni e di connivenze nei confronti di esponenti dell'amministrazione comunale che ha costituito, all'interno di uno scenario complessivo già compromesso dalla presenza di organizzazioni criminali operanti sul territorio, un fertile umus per il radicamento degli interessi delinquenziali nel tessuto politico-amministrativo dell'ente.

Di significativa rilevanza si manifesta, al riguardo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nell'ambito di una vasta operazione con la quale sono stati sottoposti a misura cautelare imprenditori turistici, amministratori ed esponenti della criminalità organizzata operanti nei comuni dell'area costiera, tra cui anche Parghelia.

È emerso, in particolare, dalle indagini che tutte le più significative realtà produttive e commerciali appaiono dominate dal potere mafioso che annienta la libertà d'iniziativa economica privata, inquina la gestione della cosa pubblica, in una parola impedisce il reale sviluppo del territorio, le cui risorse naturali, soprattutto nel settore turistico, lungi dall'essere patrimonio della collettività, in realtà diventano strumento di arricchimento dei componenti del gruppo criminale.

La capacità di infiltrazione delle cosche locali nell'amministrazione comunale di Parghelia si manifesta, secondo le risultanze delle suddette indagini, soprattutto nel settore dell'urbanistica e dei lavori pubblici, ove la criminalità organizzata è in grado di pilotare l'assegnazione di gare ed appalti pubblici.

L'ufficio tecnico è stato, infatti, gravemente coinvolto da una operazione giudiziaria che ha condotto all'arresto del responsabile del settore lavori pubblici, all'interdizione temporanea dai pubblici uffici del dirigente dell'ufficio tecnico urbanistico, nonché ad una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dello stesso sindaco e di un consigliere comunale di minoranza.

La commissione di accesso ha tenuto a rilevare, in merito, che gli organi di governo non erano affatto estranei all'irregolare gestione dell'ufficio tecnico, avendo acquisito, con apposita delibera di giunta, in deroga ai principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa fissati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di assumere il controllo diretto degli uffici gestionali.

Sintomatica del rapporto fiduciario e di piena assonanza di interessi tra organi politici e vertici burocratici è la circostanza che gli amministratori dell'ente, lungi dall'assumere misure cautelative nei confronti dei funzionari colpiti dalla pesante vicenda giudiziaria, nella quale è stato coinvolto anche un giudice del Tribunale di Vibo Valentia, non hanno assunto alcuna misura di avvicendamento ai vertici degli uffici coinvolti. Il responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico è stato, infatti, confermato nell'incarico allo spirare del periodo di sospensione dai pubblici uffici, lasciando inalterato l'assetto del potere gestionale e disattendendo in tal modo anche le considerazioni svolte dall'autorità giudiziaria in merito ai rapporti collusivi esistenti con la criminalità organizzata.

Valore sintomatico dell'evidente condizionamento degli organi di governo dell'ente, ravvisato dal prefetto di Vibo Valentia, assumono i frequenti atti intimidatori citati nella relazione d'accesso e diretti sia nei confronti dell'amministrazione comunale nel suo complesso, sia, in particolare, del sindaco e dell'assessore al turismo.

Emblematica, in tal senso, è la vicenda relativa al piano di lottizzazione «Melograno Village»; benché l'amministrazione fosse a conoscenza delle numerose e gravi illegittimità, anche di rilievo penale, di cui era affetto il procedimento, il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il suddetto piano di lottizzazione, grazie agli interventi posti in essere dal sindaco, che ha determinato le scelte dei consiglieri di maggioranza, e del citato consigliere di minoranza che ha controllato le scelte dei consiglieri dell'opposizione.

Altro sintomo chiaro del clima intimidatorio in cui l'amministrazione comunale è costretta ad operare è stato rilevato dalla commissione d'accesso nel settore del commercio, ove le funzioni di responsabile del relativo ufficio sono state avocate dal sindaco su richiesta dello stesso funzionario, letteralmente «terrorizzato» dalle pressioni e dalle intimidazioni operate da personaggi vicini ad ambienti della criminalità organizzata, per procedimenti d'interesse dei medesimi.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso dimostra che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Parghelia, la cui capacità volitiva risulta compromessa dalla interferenza di personaggi, legati a sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno pregiudicato le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 14 luglio 2007, ha proposto l'applicazione della misura di natura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per lo scioglimento del consiglio comunale di Parghelia (Vibo Valentia).

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Cotugno;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 24 febbraio 2006, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con la sentenza dell'11 giugno 2006 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione datata 5 luglio 2007, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vincenzo Cotugno.

Successivamente, con sentenza del Tribunale di Isernia del 24 febbraio 2006, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza dell'11 giugno 2006, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte di cassazione, datata 5 luglio 2007, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 61, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia).

Roma, 19 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08575

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2007;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Qualora le regioni interessate non vi abbiano già provveduto, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i sindaci dei comuni ubicati nelle regioni in epigrafe i cui territori siano stati percorsi dal fuoco in occasione degli eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, adottano ordinanze sindacali per rendere immediatamente operativo il divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

2. Le ordinanze sindacali sono trasmesse alle regioni competenti per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 353/2000.

3. I Presidenti delle regioni di cui al comma 1, anche con le modalità eventualmente previste dai rispettivi statuti o dalle leggi regionali vigenti, si sostituiscono ai sindaci inadempienti in caso di mancata attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare le determinazioni di propria competenza per la definizione delle modalità con cui vietare o limitare l'attività venatoria nelle aree limitrofe a quelle incendiate, nella presente stagione venatoria, delimitandone l'estensione e dandone opportuna pubblicità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08514

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3613).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emer-

genza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007 art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007 articoli 13 e 19, n. 3604 del 3 agosto 2007 e n. 3605 del 9 agosto 2007;

Vista la nota del 6 agosto 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 agosto 2007 dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 31 agosto 2007 con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia di rifiuti diretto a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nella regione Campania;

Vista la nota del 5 settembre 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che nella riunione tenutasi il 5 settembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è emersa la necessità di provvedere mediante apposita ordinanza di protezione civile alla definizione delle risorse finanziare per l'attuazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale concordate con i comuni di Serre e Postiglione;

Vista la nota del 7 settembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 18 settembre 2007 del commissario delegato prefetto di Napoli;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle occorrenti misure di compensazione ambientale nel comune di Postiglione in provincia di Salerno il commissario delegato è autorizzato ad assegnare al medesimo comune la somma di 2 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3605 del 9 agosto 2007.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il commissario delegato è autorizzato ad assegnare al comune di Serre in provincia di Salerno la somma di € 3.360.000,00 a valere sui costi di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Macchia Soprana ubicata nel medesimo comune.

3. Il commissario delegato è autorizzato ad impiegare le risorse finanziarie già attribuite dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza di protezione civile n. 3590 del 23 maggio 2007 e dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3605 del 9 agosto 2007 per le attività di bonifica dei siti di Macchia Soprana e di Pagliarone nel comune di Serre da porre in essere da parte del consorzio Sa2.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3605 del 9 agosto 2007 e per le occorrenti iniziative di mitigazione ambientale da porre in essere nel comune di Serre, finalizzate anche al rispetto delle direttive comunitarie, è riservata la somma di € 15 milioni mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, costituendo una preordinazione a valere sulla quota ordinaria da destinare alla regione Campania, nell'ambito della prossima delibera Cipe di riparto del FAS.

Art. 3.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti al superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato può sostituirsi ai sindaci nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 192 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08515

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 3 agosto 2007.

Razionalizzazione e rafforzamento dell'istituto dell'Esperto nazionale distaccato (END) presso le istituzioni dell'Unione europea.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario generale
A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale
Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ufficio del Segretario generale
Agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001
Alle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 (per il tramite dei Ministeri interessati)
Agli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Agli enti di ricerca (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alle università

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'UPI
All'ANCI
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
All'ARAN
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

EMANANO

la seguente direttiva:

1. *Finalità della direttiva.*

Con la presente direttiva, nel rimarcare la priorità che il Governo pone sulle politiche di valorizzazione della presenza italiana a Bruxelles, e nella consapevolezza dell'esigenza di armonizzare le attitudini delle diverse amministrazioni nella gestione dell'istituto dell'Esperto nazionale distaccato (END), si intende:

fornire un quadro riassuntivo dell'istituto;

invitare le amministrazioni ad utilizzare meglio e maggiormente l'istituto dell'END ed a valorizzare al rientro il personale che ha maturato tale esperienza;

creare dei meccanismi di monitoraggio e coordinamento, anche al fine di predisporre una strategia per poter utilizzare al meglio le potenzialità dell'istituto.

2. *Quadro riassuntivo.*

2.1 *Le caratteristiche dell'istituto.*

Da molti anni il Governo, attraverso le proprie articolazioni, promuove ed incoraggia le esperienze internazionali del personale italiano. In questo quadro rientrano gli END, istituiti a partire dal 1988 allo scopo di consentire a funzionari delle pubbliche amministrazioni ed a lavoratori di imprese private degli Stati membri che abbiano esperienza e conoscenza professionale in materie attinenti alle politiche europee, di realizzare un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione, del Consiglio, del Parlamento e delle agenzie comunitarie (in allegato si riportano sinteticamente le procedure di reclutamento e il quadro normativo).

Gli END, rappresentano senza dubbio uno strumento efficace per garantire un'incisiva attività di presenza e collegamento con le istituzioni europee. Infatti, la figura degli END consente alle istituzioni dell'UE di dotarsi di risorse umane provviste di conoscenze e capacità non disponibili a livello comunitario. Tuttavia, il carattere peculiare di istituto di raccordo tra l'attività propria delle pubbliche amministrazioni e delle imprese nazionali con le istituzioni europee qualifica la figura dell'END come un investimento di sicuro ritorno per le amministrazioni nazionali. Infatti, il funzionario nazionale distaccato viene ad essere inserito nei processi decisori di Bruxelles, e può favorire l'instaurarsi di una rete di contatti diretti presso le Istituzioni comunitarie. Inoltre, l'amministrazione nazionale può usufruire, al rientro del funzionario distaccato, di un'elevata professionalità difficilmente conseguibile altrimenti.

2.2 *La selezione delle candidature e l'andamento dei flussi.*

Di norma, le Istituzioni dell'UE avviano la procedura di selezione, sulla base delle proprie esigenze, attraverso la diffusione degli avvisi di vacanza negli Stati membri. In Italia la pubblicità delle posizioni vacanti e la raccolta delle candidature vengono effettuate dal Ministero degli affari esteri, che rappresenta il centro di coordinamento nazionale dell'attività a sostegno degli END.

Nei quasi venti anni di esistenza dell'istituto la presenza italiana è andata ad incrementarsi restando tuttavia lontana da quella degli altri principali Stati membri (Francia, Germania e Gran Bretagna) anche a testimo-

nianza dell'attenzione che tali Paesi attribuiscono a questo istituto in quanto fattore strategico nei propri rapporti con le Istituzione dell'UE e nella loro presenza al loro interno. Occorre quindi compiere un ulteriore sforzo per incrementare la nostra presenza. D'altra parte, anche solo per mantenerla è necessario un impegno costante di tutte le amministrazioni interessate.

Un ruolo cardine in tale ambito può essere esercitato dagli enti locali, e segnatamente dalle amministrazioni regionali che, anche grazie all'espansione delle proprie competenze internazionali derivanti dalla riforma del titolo V della Carta costituzionale, hanno negli ultimi tempi acquisito sempre più un ruolo attivo nei contatti con le autorità comunitarie per mezzo dei propri uffici a Bruxelles, distaccando un considerevole numero di propri funzionari (circa il 10% degli END italiani attualmente distaccati alla Commissione europea provengono da amministrazioni regionali). Alcune regioni hanno tra l'altro lanciato dei progetti pilota tesi a creare banche dati di possibili candidati END da sottoporre tempestivamente alle Istituzioni comunitarie al momento della pubblicazione della vacanza di posto. Il progetto V.E.N.I.C.E. (Veneto Experts Network to Improve Chances in Europe), lanciato nel 2005 dalla regione Veneto, costituisce in tal senso una buona prassi da tenere in considerazione.

3. *Programmazione.*

Al fine di favorire un'attività di raccordo ed armonizzazione, si elencano una serie di azioni che si ritengono essenziali da parte di ogni singola amministrazione:

1) dotarsi di una visione programmatica delle possibilità offerte dall'Unione europea di impiego temporaneo di pubblici dipendenti nazionali. In particolare si dovrà procedere, anche avvalendosi delle indicazioni della Rappresentanza Permanente di Bruxelles, alla definizione delle aree di impiego prioritarie. Si rileva infatti che la nostra presenza presso le differenti direzioni generali della Commissione europea è ad oggi disomogenea senza che ciò sia il frutto di una strategia ben definita;

2) sensibilizzare i centri decisionali (capi di Dipartimento e direttori generali) affinché percepiscano il vantaggio per l'amministrazione stessa all'utilizzo dell'istituto e siano loro stessi promotori delle candidature sostenendole nelle opportune sedi, anche in collaborazione con la Rappresentanza Permanente di Bruxelles;

3) diffondere l'informazione del posto vacante precisando le modalità interne per il rilascio del nulla osta all'eventuale distacco;

4) favorire la formazione del personale sull'istituto, anche nell'ambito di attività formative su tematiche connesse all'Unione europea;

5) prevedere l'istituzione di una «antenna» o «focal point» (o altra struttura agile) presso gli uffici del Personale, specificamente incaricata di pre-selezionare, seguire e reinserire gli END nonché le figure analoghe quali gli esperti nazionali distaccati a titolo gratuito[1] e gli stagisti strutturali presso le Istituzioni europee. Tale antenna dovrebbe svolgere tre funzioni:

sensibilizzazione del personale ed individuazione di profili debitamente qualificati da poter candidare;

mantenimento dei contatti con gli END durante il loro servizio a Bruxelles (sia con quelli provenienti dalla propria amministrazione che con quelli distaccati da altre amministrazioni che trattano argomenti di interesse), nel rispetto della normativa comunitaria, al fine di garantire un flusso di informazioni ed uno scambio di esperienze a vantaggio sia delle stesse amministrazione che dei funzionari in questione;

reinserimento del personale al suo rientro.

6) costituire una banca-dati di potenziali qualificati candidati già formati sia sotto il profilo delle competenze in materia comunitaria che su quello delle conoscenze linguistiche.

4. *Valorizzazione.*

Ogni amministrazione deve provvedere al reinserimento degli END in modo da valorizzarne l'esperienza acquisita, garantendo un ritorno effettivo dei costi sostenuti durante il distacco.

La valorizzazione dell'END al suo rientro deve avvenire anche mediante un percorso professionale qualificante e coerente con l'attività svolta all'estero. Ciò al fine di potere utilizzare pienamente il bagaglio di conoscenze e la rete relazionale che il funzionario ha acquisito all'estero.

Le amministrazioni sono dunque invitate ad utilizzare i propri funzionari che rientrano da Bruxelles in mansioni che tengano pienamente conto dell'esperienza acquisita e del ruolo svolto all'estero, coinvolgendo opportunamente nelle decisioni di reimpiego anche gli stessi funzionari.

5. *Monitoraggio e coordinamento dell'istituto.*

Un periodico monitoraggio appare infine essenziale per poter verificare e correggere le azioni indicate ai punti precedenti. Il Comitato tecnico del CIACE potrà fungere in questo senso da camera di compensazione tra le esigenze evidenziate dalle diverse amministrazioni. A tal fine, con cadenza semestrale, verrà posto all'ordine del giorno del Comitato tecnico del CIACE la situazione della presenza di END italiani nelle istituzioni dell'UE. Il rappresentante del Ministero degli affari esteri potrà svolgere in tale occasione una relazione sull'applicazione dello strumento.

Un rafforzato coordinamento tra il Ministro degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e Dipartimento per la funzione pubblica, potrà contribuire a garantire un migliore utilizzo dello strumento ed ogni opportuna iniziativa tesa a migliorarne l'applicazione, in particolare delineando una strategia e svolgendo una specifica attività finalizzata al monitoraggio continuo delle offerte di posti per END

[1] Punto 2 della decisione C (2006) 2033 del 1° giugno 2006.

e diffondendo le informazioni sulle disponibilità ad amministrazioni, enti, aziende ed organizzazioni con i quali si hanno istituzionalmente contatti, anche con il supporto operativo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

6. *Conclusioni.*

Come evidenziato il Governo pone particolare attenzione alla figura dell'END ed auspica una sua sempre più diffusa utilizzazione. Ciò nel quadro di scelte strategiche che possano massimizzare l'investimento finanziario che l'istituto richiede.

I meccanismi di discussione e monitoraggio sopra evidenziati serviranno in tal senso a creare una sinergia tra le varie amministrazioni ed ad adottare le misure idonee all'obiettivo.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro per le politiche europee
BONINO

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 253

ALLEGATO

Procedure di reclutamento.

Il Ministero degli affari esteri, che rappresenta per l'Italia il centro di coordinamento dell'attività a sostegno degli Esperti nazionali distaccati (END), riceve con cadenza mensile dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea le comunicazioni delle Istituzioni UE relative ai posti vacanti a livello europeo.

I posti vengono pubblicizzati sul sito internet www.esteri.gov.it (percorso: opportunità→italiani→nell'Unione europea→nelle Istituzioni UE→Esperti nazionali distaccati), nonché attraverso la loro segnalazione per posta elettronica alle amministrazioni centrali e locali italiane che ne hanno fatto richiesta.

I funzionari interessati devono presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate sul sito. Il Ministero degli affari esteri procede all'inoltro a Bruxelles, attraverso la Rappresentanza permanente, di quelle candidature che per profilo ed esperienza professionale corrispondono ai requisiti richiesti dal bando.

Quadro normativo.

Oltre alla normativa comunitaria (*in primis* la decisione C(2006) 2033 del 1° giugno 2006, con cui la Commissione europea ha da ultimo regolamentato il regime degli END e i gemelli provvedimenti del Consiglio e del Parlamento europeo, nell'ordinamento italiano rilevano innanzitutto gli articoli 3 e 97 della Costituzione, che postulano il buon andamento per garantire il migliore servizio al cittadino quale finalità generale a cui devono rispondere le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici.

Appare evidente già in tale ambito come il servizio temporaneo in qualità di END configuri un sicuro arricchimento di esperienza per i dipendenti pubblici, di cui l'amministrazione potrà valersi anche al suo rientro. Le prescrizioni costituzionali hanno trovato poi una puntuale attuazione nella legislazione ordinaria sull'impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Di seguito si indicano alcune disposizioni normative per i cittadini italiani che sono già alle dipendenze dell'amministrazione pubblica e che sono autorizzati a prestare temporaneo servizio all'estero:

legge 27 luglio 1962, n. 1114 (come novellata dall'art. 8 della legge 15 luglio 2002, n. 145), che disciplina l'autorizzazione, per i dipendenti pubblici, ad essere collocati fuori ruolo per assumere impieghi presso enti od organismi internazionali, nonché ad esercitare funzioni presso Stati esteri;

art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e il temporaneo servizio all'estero;

le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relative al personale del Ministero degli affari esteri e a quello messo a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso enti, organismi e tribunali internazionali.

07A08508

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 settembre 2007.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P- 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17795/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P - 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 42-*ter*, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-*ter*,

42-*quater*, 42-*quinques* e 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario, in forza del richiamo contenuto nell'art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni Tribunale non può essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio — da motivare espressamente — consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera *d)* che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della procura della Repubblica presso il tribunale di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. N), reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e, altresì, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie unitamente ai mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1 del presente punto 3.

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneità fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano inoltre:

n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina (mod. N);

b) certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

c) nullaosta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (mod. N1);

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli (ai sensi dell'art. 71-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze.

5. Nello stesso termine la Corte d'appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Procuratore generale della Repubblica, trasmetterà le istanze al Presidente della Corte di appello per la successiva istruzione.

2. Il Presidente della Corte di appello, una volta istruite le istanze, provvede quindi a convocare il Consiglio Giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'Ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario, sia come giudice onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale della Repubblica può richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente decreto.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati comunicare al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a), c), d), e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ordinamento giudiziario.

8. Le disposizioni di cui all'art. 19 Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies*, comma 2, lettera *c)* Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al procuratore della Repubblica, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull'apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato dovranno essere allegate:

a) autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, (mod. C1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del

circondario del tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (mod. C2, allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ordinamento giudiziario (art. 5). (mod. C1, allegato).

4. Il procuratore della Repubblica redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita, la trasmette al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello con il proprio parere motivato. Sarà cura del procuratore generale inoltrare successivamente le suddette proposte al presidente della Corte di appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra Procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario di Tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, comma 2, lettera *c)* e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che lo richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: MASTELLA

07A08540

DECRETO 26 settembre 2007.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio — da motivare espressamente — consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera *d)* che precede.

2. Per la nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. N), reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e, altresì, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al presidente della Corte d'appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.

L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilità della domanda.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1 del presente punto 3.

Ogni aspirante dovrà dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneità fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano inoltre:

n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina (mod. N);

b) certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

c) nullaosta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (mod. N1);

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze).

5. Nello stesso termine la Corte d'appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell'ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice ono-

rario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario, sia come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il presidente della Corte di appello può richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente decreto.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.

2. Le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, Ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

6. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati comunicare al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 - Ordinamento giudiziario.

6. Le disposizioni di cui all'art. 19 - Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di tribunale, secondo i criteri dettati dalla circolare del C.S.M. adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale), anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, ed i consigli giudiziari individueranno, per ciascun settore, un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il presidente del tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies*, comma 2, lettera *c)* - Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al presidente del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull'apposito modulo (mod. C, allegato) debitamente compilato dall'interessato, dovranno essere allegate:

a) autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, (mod. C1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5), (mod. C2, allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 - Ordinamento giudiziario (art. 5), (mod. C1, allegato).

4. Il presidente del tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al presidente del tribunale, il quale, una volta istruita, la trasmette al presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, comma 1 - Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 - Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, comma 2, lettera *c*) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il consiglio giudiziario integrato dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che lo richieda.

7. All'esito di tale attività il consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: MASTELLA

07A08541

DECRETO 1° ottobre 2007.

Determinazione del numero dei seggi di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, per la prima elezione del nuovo Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto l'art. 67 del menzionato decreto legislativo;

Considerato che devono essere determinate, per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all'elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, che risulteranno dalle prossime elezioni fissate al 30 novembre 2007;

Visti i dati comunicati dagli ordini e collegi e dalla commissione prevista dall'art. 75 del menzionato decreto legislativo, di cui all'allegato prospetto;

Visto l'art. 59 del menzionato decreto legislativo;

P. Q. M.

Determina il numero dei seggi di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 139 del 2005 nel modo seguente:

dottori commercialisti 13 seggi;

ragionieri e periti commerciali 8 seggi.

Roma, 1° ottobre 2007

Il Ministro: MASTELLA

ALLEGATO

Nuovo assetto Ordini territoriali

DATI AL 7 agosto 2007

	ORDINE	TRIBUNALE	Albo DDCC	Elenco DDCC	TOT. DDCC	Albo RAG.	Elenco RAG.	TOT. RAG.	TOT. GEN.
1	Agrigento	*Agrigento/ Sciacca*	288	8	**296**	265	23	**288**	**584**
2	Alessandria	*Alessandria/Acqui Terme*	192	4	**196**	252	8	**260**	**456**
3	Ancona	*Ancona*	446	29	**475**	215	7	**222**	**697**
4	Aosta	*Aosta*	107	8	**115**	41		**41**	**156**
5	Arezzo	*Arezzo*	288	7	**295**	363	5	**368**	**663**
6	Ascoli Piceno	*Ascoli Piceno*	174	9	**183**	131	2	**133**	**316**
7	Asti	*Asti*	99	14	**113**	74	1	**75**	**188**
8	Avellino	*Avellino/Ariano Irpino/S.A. dei Lombardi*	536	25	**561**	273	13	**286**	**847**
9	Avezzano	*Avezzano*	140	13	**153**	57	4	**61**	**214**
10	Barcellona Pozzo di G.	*Barcellona Pozzo di Gotto*	135	5	**140**	119	12	**131**	**271**
11	Bari	*Bari*	1551	99	**1650**	1182	338	**1520**	**3170**
12	Bassano del Grappa	*Bassano del Grappa*	173	7	**180**	109	5	**114**	**294**
13	Belluno	*Belluno*	108	4	**112**	73	2	**75**	**187**
14	Benevento	*Benevento*	437	32	**469**	198	9	**207**	**676**
15	Bergamo	*Bergamo*	1030	8	**1038**	427	1	**428**	**1466**
16	Biella	*Biella*	139	5	**144**	179	3	**182**	**326**
17	Bologna	*Bologna*	1532	26	**1558**	735	17	**752**	**2310**
18	Bolzano	*Bolzano*	394	10	**404**	143	1	**144**	**548**
19	Brescia	*Brescia*	1134	13	**1147**	693	3	**696**	**1843**
20	Brindisi	*Brindisi*	431	33	**464**	348	12	**360**	**824**
21	Busto Arsizio	*Busto Arsizio*	438	2	**440**	214		**214**	**654**
22	Cagliari	*Cagliari/Lanusei*	695	22	**717**	191	8	**199**	**916**
23	Caltagirone	*Caltagirone*	62	6	**68**	74	1	**75**	**143**
24	Caltanissetta	*Caltanissetta*	147	11	**158**	57		**57**	**215**
25	Campobasso	*Campobasso*	94	12	**106**	31	2	**33**	**139**
26	Casale Monferrato	*Casale M.*	54		**54**	39		**39**	**93**
27	Caserta	*S. Maria Capua Vetere*	964	35	**999**	560	10	**570**	**1569**
28	Cassino	*Cassino*	234	16	**250**	69	4	**73**	**323**
29	Castrovillari	*Castrovillari*	188	7	**195**	39	3	**42**	**237**

	ORDINE	TRIBUNALE	Albo DDCC	Elenco DDCC	TOT. DDCC	Albo RAG.	Elenco RAG.	TOT. RAG.	TOT. GEN.
30	Catania	*Catania*	910	44	**954**	875	15	**890**	**1844**
31	Catanzaro	*Catanzaro*	285	25	**310**	156	2	**158**	**468**
32	Chiavari	*Chiavari*	113	12	**125**	111	4	**115**	**240**
33	Chieti	*Chieti*	239	9	**248**	80	2	**82**	**330**
34	Civitavecchia	*Civitavecchia*	120	7	**127**	105	4	**109**	**236**
35	Como	*Como*	479	3	**482**	321	1	**322**	**804**
36	Cosenza	*Cosenza*	613	11	**624**	157	23	**180**	**804**
37	Crema	*Crema*	84	4	**88**	66		**66**	**154**
38	Cremona	*Cremona*	122	4	**126**	132	1	**133**	**259**
39	Crotone	*Crotone*	195	8	**203**	101	2	**103**	**306**
40	Cuneo	*Cuneo/Saluzzo/Alba/Mondovì*	353	19	**372**	322	3	**325**	**697**
41	Enna	*Enna*	65	4	**69**	34	1	**35**	**104**
42	Fermo	*Fermo*	203	5	**208**	133	8	**141**	**349**
43	Ferrara	*Ferrara*	203	6	**209**	258	3	**261**	**470**
44	Firenze	*Firenze*	1066	17	**1083**	763	12	**775**	**1858**
45	Foggia	*Foggia*	563	31	**594**	502	15	**517**	**1111**
46	Forlì	*Forlì*	419	15	**434**	155	7	**162**	**596**
47	Frosinone	*Frosinone*	241	31	**272**	152	3	**155**	**427**
48	Gela	*Gela*	90	11	**101**	43	1	**44**	**145**
49	Genova	*Genova*	802	18	**820**	691	64	**755**	**1575**
50	Gorizia	*Gorizia*	106	6	**112**	25	1	**26**	**138**
51	Grosseto	*Grosseto*	145	6	**151**	104	12	**116**	**267**
52	Imperia	*Imperia*	78	4	**82**	72	2	**74**	**156**
53	Isernia	*Isernia*	95	8	**103**	25		**25**	**128**
54	La Spezia	*La Spezia*	179	7	**186**	214	38	**252**	**438**
55	Lamezia Terme	*Lamezia Terme*	127	16	**143**	63	1	**64**	**207**
56	Lanciano	*Lanciano*	126	3	**129**	72	5	**77**	**206**
57	L'Aquila	*L'Aquila/Sulmona*	190	27	**217**	57	2	**59**	**276**
58	Larino	*Larino*	96	7	**103**	25	2	**27**	**130**
59	Latina	*Latina*	589	27	**616**	476	9	**485**	**1101**
60	Lecce	*Lecce*	1323	42	**1365**	827	29	**856**	**2221**

	ORDINE	TRIBUNALE	Albo DDCC	Elenco DDCC	TOT. DDCC	Albo RAG.	Elenco RAG.	TOT. RAG.	TOT. GEN.
61	Lecco	*Lecco*	254	2	**256**	110	3	**113**	**369**
62	Livorno	*Livorno*	207	5	**212**	261	2	**263**	**475**
63	Locri	*Locri*	177	15	**192**	87	12	**99**	**291**
64	Lucca	*Lucca*	349	18	**367**	382	54	**436**	**803**
65	Lucera	*Lucera*	139	8	**147**	152	21	**173**	**320**
66	Macerata	*Macerata/ Camerino*	339	11	**350**	246	4	**250**	**600**
67	Mantova	*Mantova*	291	3	**294**	349	7	**356**	**650**
68	Marsala	*Marsala*	150	13	**163**	211	7	**218**	**381**
69	Massa Carrara	*Massa Carrara*	178	19	**197**	155	30	**185**	**382**
70	Matera	*Matera*	210	16	**226**	140	9	**149**	**375**
71	Melfi	*Melfi*	83	0	**83**	46	1	**47**	**130**
72	Messina	*Messina/Mistretta*	452	24	**476**	371	6	**377**	**853**
73	Milano	*Milano/Lodi*	4874	84	**4958**	2507	21	**2528**	**7486**
74	Modena	*Modena*	842	13	**855**	202	2	**204**	**1059**
75	Montepulciano	*Montepulciano*	32	7	**39**	98	1	**99**	**138**
76	Monza	*Monza*	792	13	**805**	660	1	**661**	**1466**
77	Napoli	*Napoli*	3265	59	**3324**	1815	27	**1842**	**5166**
78	Nicosia	*Nicosia*	41	3	**44**	42	6	**48**	**92**
79	Nocera inferiore	*Nocera inferiore*	310	23	**333**	231	35	**266**	**599**
80	Nola	*Nola*	605	10	**615**	295	5	**300**	**915**
81	Novara	*Novara*	214	1	**215**	206	2	**208**	**423**
82	Nuoro	*Nuoro*	68	0	**68**	24		**24**	**92**
83	Oristano	*Oristano*	60	3	**63**	33		**33**	**96**
84	Padova	*Padova*	956	22	**978**	419	6	**425**	**1403**
85	Palermo	*Palermo/Termini Imerese*	804	33	**837**	1031	35	**1066**	**1903**
86	Palmi	*Palmi*	187	3	**190**	95	8	**103**	**293**
87	Paola	*Paola*	174	1	**175**	74	2	**76**	**251**
88	Parma	*Parma*	555	18	**573**	256	1	**257**	**830**
89	Patti	*Patti*	118	7	**125**	96	2	**98**	**223**
90	Pavia	*Pavia*	175	16	**191**	188	5	**193**	**384**
91	Perugia	*Perugia/Spoleto*	546	17	**563**	464	13	**477**	**1040**

	ORDINE	TRIBUNALE	Albo DDCC	Elenco DDCC	TOT. DDCC	Albo RAG.	Elenco RAG.	TOT. RAG.	TOT. GEN.
92	Pesaro	*Pesaro/Urbino*	337	2	**339**	213	1	**214**	**553**
93	Pescara	*Pescara*	694	8	**702**	247	1	**248**	**950**
94	Piacenza	*Piacenza*	283	12	**295**	114		**114**	**409**
95	Pisa	*Pisa*	390	28	**418**	292	5	**297**	**715**
96	Pistoia	*Pistoia*	235	3	**238**	305	5	**310**	**548**
97	Pordenone	*Pordenone*	272	4	**276**	141	2	**143**	**419**
98	Potenza	*Potenza/Lagonegro*	198	19	**217**	201	9	**210**	**427**
99	Prato	*Prato*	313	2	**315**	233	10	**243**	**558**
100	Ragusa	*Ragusa/Modica*	202	8	**210**	173	7	**180**	**390**
101	Ravenna	*Ravenna*	305	10	**315**	158	2	**160**	**475**
102	Reggio Calabria	*Reggio Calabria*	361	19	**380**	167	30	**197**	**577**
103	Reggio Emilia	*Reggio Emilia*	417	12	**429**	222	12	**234**	**663**
104	Rimini	*Rimini*	384	13	**397**	267	2	**269**	**666**
105	Roma	*Roma/Rieti/Tivoli/Velletri*	5828	251	**6079**	3406	73	**3479**	**9558**
106	Rossano	*Rossano*	136	10	**146**	42		**42**	**188**
107	Rovigo	*Rovigo*	135	6	**141**	58	2	**60**	**201**
108	Sala Consilina	*Sala Consilina*	88	1	**89**	108	2	**110**	**199**
109	Salerno	*Salerno*	881	13	**894**	705	8	**713**	**1607**
110	Sanremo	*Sanremo*	164	2	**166**	76		**76**	**242**
111	Sassari	*Sassari*	235	9	**244**	134	9	**143**	**387**
112	Savona	*Savona*	156	4	**160**	358		**358**	**518**
113	Siena	*Siena*	149	13	**162**	222	8	**230**	**392**
114	Siracusa	*Siracusa*	366	31	**397**	238	6	**244**	**641**
115	Sondrio	*Sondrio*	131	2	**133**	32		**32**	**165**
116	Taranto	*Taranto*	630	17	**647**	277	41	**318**	**965**
117	Tempio Pausania	*Tempio Pausania*	132	13	**145**	16		**16**	**161**
118	Teramo	*Teramo*	306	8	**314**	342	7	**349**	**663**
119	Terni	*Terni/Orvieto*	156	6	**162**	173	4	**177**	**339**
120	Torino	*Torino/Pinerolo/Ivrea*	2141	112	**2253**	1076	7	**1083**	**3336**
121	Torre Annunziata	*Torre Annunziata*	431	20	**451**	298	5	**303**	**754**
122	Tortona	*Tortona*	51	4	**55**	60	6	**66**	**121**

ORDINE		TRIBUNALE	Albo DDCC	Elenco DDCC	TOT. DDCC	Albo RAG.	Elenco RAG.	TOT. RAG.	TOT. GEN.
123	Trani	*Trani*	595	22	**617**	418	47	**465**	**1082**
124	Trapani	*Trapani*	137	15	**152**	183	5	**188**	**340**
125	Trento	*Trento/Rovereto*	370	14	**384**	145	3	**148**	**532**
126	Treviso	*Treviso*	869	11	**880**	303	1	**304**	**1184**
127	Trieste	*Trieste*	206	17	**223**	129	7	**136**	**359**
128	Udine	*Udine/Tolmezzo*	498	40	**538**	234	7	**241**	**779**
129	Vallo della Lucania	*Vallo della Lucania*	106	0	**106**	103	11	**114**	**220**
130	Varese	*Varese*	312	19	**331**	205	2	**207**	**538**
131	Vasto	*Vasto*	88	4	**92**	30	3	**33**	**125**
132	Venezia	*Venezia*	853	8	**861**	290	1	**291**	**1152**
133	Verbania	*Verbania*	100	3	**103**	113		**113**	**216**
134	Vercelli	*Vercelli*	83	5	**88**	136	4	**140**	**228**
135	Verona	*Verona*	975	99	**1074**	512	2	**514**	**1588**
136	Vibo Valentia	*Vibo Valentia*	186	7	**193**	45	6	**51**	**244**
137	Vicenza	*Vicenza*	762	15	777	252	2	**254**	**1031**
138	Vigevano	*Vigevano*	110	8	**118**	122	7	**129**	**247**
139	Viterbo	*Viterbo*	207	23	**230**	182	13	**195**	**425**
140	Voghera	*Voghera*	106	5	**111**	109	3	**112**	**223**
			62946	2351	**65297**	39379	1482	**40861**	**106158**

Iscritti al 7 agosto 2007

07A08539

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 69.020 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 15 ottobre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà

dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*, decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. l, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08724

DECRETO 5 ottobre 2007.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 69.020 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 gennaio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*, decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08725

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari, già oggetto di un provvedimento di sospensione, contenenti sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti del Ministro della salute del 7 marzo 2006, di attuazione rispettivamente della direttiva della Commissione europea 2005/53/CE e della direttiva della Commissione europea 2005/54/CE, relativi all'inclusione di alcune sostanze attive — tra le quali il clorotoluron, il clorotalonil e il tribenuron metile — nell'allegato I al citato decreto legislativo n. 194 del 1995, decreti entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2006 - supplemento ordinario n. 124;

Considerato che le predette direttive CE dispongono l'obbligo per gli Stati membri di verificare che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate siano in possesso o abbiano accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla direttiva 91/414/CEE, dovendo altrimenti provvedere alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni esistenti entro il 31 agosto 2006;

Considerato che per consentire tale verifica i decreti del Ministro della salute del 7 marzo 2006 sopra citati, hanno stabilito che i titolari delle autorizzazioni in questione dovessero presentare al Ministero della salute la pertinente documentazione richiesta dalle direttive della Commissione europea 2005/53/CE e 2005/54/CE entro il 28 febbraio 2006;

Considerato che alla scadenza del predetto termine le autorizzazioni di talune ditte sono risultate non conformi rispetto ai requisiti richiesti dalle citate direttive comunitarie;

Considerato che a seguito delle accertate non conformità con proprio decreto del 1° settembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2006 si è proceduto all'adozione di un complessivo provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile, tuttora in essere, in attesa di acquisire chiarimenti sulla possibile adozione in materia di procedure o provvedimenti comunitari di armonizzazione finalizzati ad evitare difformità tra le decisioni assunte dai diversi Stati membri, chiarimenti richiesti alla Commissione europea con note di questa Direzione generale, protocollo n. 28977 del 9 agosto 2006 e n. 30305 del 31 agosto 2006, richiamate altresì nel preambolo del provvedimento di sospensione sopra citato;

Considerato altresì che il provvedimento di sospensione del 1° settembre 2006 individuava nel 31 agosto 2007 il termine ultimo per la commercializzazione ed utilizzazione delle scorte giacenti in commercio, in conformità a quanto disposto dai decreti del Ministro della salute del 7 marzo 2006 di inclusione anche delle sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile nell'allegato I al citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Considerato che non essendo pervenuti formali chiarimenti da parte della Commissione europea in risposta ai quesiti relativi ai prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente provvedimento, posti da questo Ministero con le note sopra indicate, né essendo intervenuto alcun provvedimento comunitario di modifica degli obblighi previsti dalle direttive della Commissione europea 2005/53/CE e 2005/54/CE occorre assicurare la piena conformità anche formale rispetto alle prescrizioni in esse stabilite;

Ritenuto pertanto necessario sostituire il provvedimento di sospensione del 1° settembre 2006 con quello di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione riportati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorotoluron, clorotalonil e tribenuron metile, di cui all'allegato al presente provvedimento, già oggetto del provvedimento di sospensione del 1° settembre 2006 individuato in preambolo, sono revocate con decorrenza immediata.

Il presente provvedimento è notificato ai titolari delle autorizzazioni in questione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Revoca di prodotti fitosanitari a base di **chlorothalonil** già sospesi temporaneamente a partire dal 31 agosto 2006:

	N° reg	Nome prodotto	Data registr.	Impresa
1.	**010248**	CLORTIL DF	10/01/00	Agroqualita' S.R.L.
2.	**009561**	DEFENDER COMBI	13/03/98	Agroqualita' S.R.L.
3.	**008829**	ORTOFLO	19/04/96	Chemia S.P.A
4.	**007207**	RUBICLOR	03/07/87	Gowan Comercio Internacional E Servicos, Limitada
5.	**005802**	CLORTOCAF RAMATO DRY FLOW	27/03/84	Isagro S.P.A.
6.	**007427**	CLORTOCAF RAMATO FLOW	25/02/88	Isagro S.P.A.
7.	**008660**	CLORTOCAFFARO DRY FLOW	31/01/95	Isagro S.P.A.
8.	**007051**	CLORTOCAFFARO FLOW	16/04/87	Isagro S.P.A.
9.	**012034**	CONCORDE STAR	18/03/04	Isagro S.P.A.
10.	**006888**	CUPROSTAR CL	14/11/86	Isagro S.P.A.
11.	**008453**	DIATAB WDG	16/11/93	Isagro S.P.A.
12.	**012035**	EMINENT STAR	18/03/04	Isagro S.P.A.
13.	**007042**	SIACRIT C	16/04/87	Isagro S.P.A.
14.	**009647**	CLORTONIL WG	28/05/98	Sipcam S.P.A.
15.	**003518**	CLORTOSIP	10/03/80	Sipcam S.P.A.
16.	**008384**	CLORTOSIP DF	07/08/93	Sipcam S.P.A.
17.	**005866**	CLORTOSIP L	06/04/84	Sipcam S.P.A.
18.	**004742**	CLORTOSIP RL	02/04/82	Sipcam S.P.A.
19.	**008947**	CLORTOSIP WDG	25/10/96	Sipcam S.P.A.
20.	**008912**	VISCLOR 40 L	06/08/96	Vischim S.R.L.
21.	**007502**	VISCLOR 54 L	07/06/88	Vischim S.R.L.
22.	**009750**	VISCLOR 75 WG	16/09/98	Vischim S.R.L.

Revoca di prodotti fitosanitari a base di **chlorotoluron**, già sospesi temporaneamente a partire dal 31 agosto 2006:

N° reg	Nome prodotto	Data registr	Impresa
006350	**GRAMINEX PB**	16/05/85	Terranalisi S.R.L.
007326	**GRAMIN FL**	16/12/87	Terranalisi S.R.L.

Revoca di prodotti fitosanitari a base di **tribenuron metile**, già sospesi temporaneamente a partire dal 31 agosto 2006:

N° Reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
012237	**HELMSTAR 75 DG**	19/01/06	Helm AG
012346	**GRENADIER 75 WG**	14/09/04	Scam S.P.A.

07A08526

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2007.

Attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), con il quale è stato attribuito un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 1075 della legge 296 del 2006, con il quale è stato stabilito che, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al sopra citato comma 271 si applichi con le modalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002, sono state definite le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003)781fin del 19 marzo 2003, relativa all'aiuto di Stato n. NN 6/2003, che ha sostituito la decisione C (2002) 2934 del 25 luglio 2002 riguardante l'aiuto di Stato n. N 220/02 e modificato la decisione C (2002)1706 del 21 giugno 2002 sull'aiuto di Stato n. N 324/2002;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 28 del 1º febbraio 2000;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, 2006/C 319/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 319 del 27 dicembre 2006, ed in particolare il punto 196, che fissa per gli Stati membri il termine del 31 dicembre 2007 per modificare i regimi di aiuto esistenti al fine di conformarsi agli orientamenti medesimi;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 88 del trattato CE;

Ritenuto di dover attuare per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006 con le modalità già fissate dal citato decreto Ministeriale 2 agosto 2002, definendo, con successivo decreto, le modalità di applicazione per gli anni 2008 e 2009 adeguandole a quanto previsto dagli orientamenti comunitari 2006/C 319/01 citati;

Tenuto conto che per l'anno 2007 sono disponibili 10 milioni di euro e che pertanto è opportuno fissare un limite massimo individuale alle richieste di accesso al beneficio del credito d'imposta;

Ritenuto di limitare, per l'anno 2007, l'ambito di applicazione del credito d'imposta agli imprenditori agricoli con strutture produttive ubicate nelle aree di cui al comma 271 della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione del credito di imposta in agricoltura per l'anno 2007

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per l'anno 2007, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006, per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del trattato CE.

2. Saranno considerati ammissibili al credito d'imposta gli interventi relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi.

3. Le domande per l'attribuzione del credito d'imposta dovranno essere presentate all'Agenzia delle entrate, che procederà ad approvarle secondo modalità definite con proprio successivo provvedimento, che fisserà anche i termini per la presentazione della domande stesse.

4. Il limite massimo di accesso al beneficio del credito d'imposta è fissato, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore.

5. Per la verifica della compatibilità degli aiuti con la normativa comunitaria, nonché dell'eventuale cumulo con altri regimi di aiuto, si applica quanto previsto dal citato decreto ministeriale 2 agosto 2002. Per gli adempimenti funzionali alla predisposizione della relazione annuale da sottoporre alla Commissione europea si applica l'art. 8 del medesimo decreto.

Art. 2.

Attuazione del credito di imposta in agricoltura per gli anni 2008 e 2009

Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 30 novembre 2007, saranno definite le modalità di applicazione del comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 372

07A08558

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 22 maggio 2007 e perfezionata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio ARPAT Provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT Provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maura Ceccanti.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 22
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Metanolo	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, Ministero agricoltura e foreste Metodo LIV pagg. 88-89 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986
Piombo	MI/C/10/004:2003 Rev. 1
Piombo, rame e zinco	Regolamento CEE n. 2676/90, allegati 31, 34, 35
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3, punto 5.2

07A08516

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 2007 e perfezionata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio ARPAT Provinciale di Lucca, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT Provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Fabrizio Righini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 (supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986), cap. II: 1986
Estratto secco totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, (supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986), cap. V e VI: 1986
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13, punti 5.1 e 5.2
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 22, punto 2
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25, punto 2.2 + regolamento CEE n. 69/96
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 1, punto 5.2
Metanolo	Ministero dell'agricoltura e foreste, decreto ministeriale 12 marzo 1986, LIV - Metanolo, paragrafo B, Metodo GC (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986) supplemento ordinario, n. LIV, pag. 164-167, parte B
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3, punto 3 + regolamento CE n. 128/04, punto 4-*bis*
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5

07A08517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 2007.

Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007» con il quale è stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2 Infortuni sul lavoro - CDR 14 Tutela delle condizioni di lavoro) l'assegnazione di 2,5 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro;

Ritenuto altresì che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano consistere in un beneficio *una tantum* in favore dei predetti familiari;

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.

2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	Numero dei superstiti	Importo (EURO)
A	1	1.500
B	2	1.900
C	3	2.200
D	Più di 3	2.500

3. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.

4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.

5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 è pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo unico.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera *a)*, a quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai benefici

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato, con apposita ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio

ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano al Fondo e all'INAIL.

Art. 4.

Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni

1. L'istanza di cui all'art. 3 è presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

Art. 5.

Ripetizione dell'indebito

1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232

07A08577

DECRETO 7 agosto 2007.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1º luglio 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 198, nonché la relativa relazione illustrativa, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 18 giugno 2007, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1º luglio 2007 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2005 e il 2006, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 2006;

Decreta:

Con decorrenza 1º luglio 2007, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato nella misura di euro 222,66.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2007

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 220

07A08576

DECRETO 4 settembre 2007.

Sostituzione di alcuni componenti presso il Comitato I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il D.D. n. 171 del 18 luglio 2006 con il quale viene ricostituito nell'ambito di questa provincia il comitato provinciale I.N.P.S. e vengono nominati i sig.ri Russo Antonio e Campolongo Gianiuca, rispettivamente componente effettivo e supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente fatte pervenire a questa direzione dal sig. Russo Antonio e dal sig. Campolongo Gianluca;

Viste le richieste inoltrate da questa direzione all'organizzazione sindacale CISL per la designazione dei due nominativi da inserire nel collegio di cui trattasi;

Vista la nota della CISL di Cosenza, datata 5 luglio 2007, con la quale la predetta organizzazione sindacale designa il sig. Ammerata Mario in sostituzione del dimissionario Russo Antonio ed il sig. Garritano Francesco in sostituzione del sig. Campolongo Gianluca;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Il sig. Ammerata Mario, nato ad Appigliano il 3 maggio 1956 e residente a Cosenza in via Muzzillo, viene nominato, in sostituzione del sig. Russo Antonio, quale componente in rappresentanza dei lavoratori in seno al comitato I.N.P.S. di Cosenza.

Il sig. Garritano Francesco, nato a Cosenza il 18 settembre 1974 e residente a Castrolibero alla via A. Moro 1/B, viene nominato quale componente in seno al comitato di cui trattasi in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Campolongo Gianluca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 4 settembre 2007

Il direttore provinciale: SPINA

07A08367

DECRETO 17 settembre 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973, e n. 5 del 16 aprile 1975, riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota dell'11 settembre 2007 dell'ASCOM - Associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo, con la quale è stata designata in sostituzione della sig.ra Daniela Bagoli componente supplente la sig.ra Rita Pasqualotto;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Rita Pasqualotto, domiciliata presso l'ASCOM di Bergamo, via Borgo Palazzo, 137, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Daniela Bagoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 17 settembre 2007

Il dirigente: SIMONELLI

07A08372

DECRETO 20 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dell'Unindustria di Treviso, nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1798/824 del 18 febbraio 2004, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Treviso;

Preso atto delle note del 30 agosto 2007 con la quale il dott. Mario Pravato comunica le proprie dimissioni, e prot. n. 2122/2007 dell'11 settembre 2007 con la quale l'Unindustria di Treviso nomina il dott. Pierpaolo Da Dalto, in sostituzione del dott. Mario Pravato;

Decreta:

Il dott. Pierpaolo Da Dalto è nominato componente effettivo, in sostituzione del dott. Mario Pravato, in rappresentanza dell'Unindustria di Treviso, nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Treviso.

Venezia, 20 settembre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A08371

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Gonzáles Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministe-

riale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Elena Gonzáles Fernández, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Tenuto conto, anche, della formazione acquisita dall'interessata con ulteriore titolo «Laurea in pedagogia» rilasciato il 6 ottobre 2005 dall'Università di Deusto - Bilbao (Spagna);

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Titulo Universitario oficial de Maestra - Especialidad de Educaciòn Musical» rilasciato dal rettore dell'Università dei Paesi Baschi il 19 settembre 2003, posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Gonzáles Fernández Elena, nata a Bilbao (Spagna) il 16 dicembre 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08369

DECRETO 19 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cindy Recchia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 29 dicembre 2006 (prot. n. 11823) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 3 settembre 2007 (prot. n. 1960) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Pesaro e Urbino ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2007, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature romanze, rilasciato il 30 giugno 2004 dall'Università cattolica di Lovanio; titolo di abilitazione all'insegnamento: aggregazione dell'istruzione secondaria superiore (lingue e letterature romanze), rilasciato il 7 luglio 2005 dall'Università cattolica di Lovanio; posseduto da Cindy Recchia, nata a Bastone (Belgio), il 2 settembre 1982, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A: «Lingua straniera» - francese;

46/A: «Lingue e civiltà straniere» francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08368

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2007.

Ammissione di un progetto di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 581/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 28 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 13/6

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Anna Arnoldi, Cesare Sirtori, Dominae Trading S.r.l.
- **Protocollo N**. 12443 dell'11/10/2006
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Nutraceutici innovativi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
  - **Inizio:** marzo 2007
    Durata Mesi: 36
- **Costituenda Società:** HPF - Nutraceutics - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 11/10/2006

- **Costo Totale ammesso** € **883.160,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **660.160,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € **223.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 660.160,00	€ 223.000,00	€ 883.160,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 660.160,00	€ 223.000,00	€ 883.160,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516. 456,90

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 12, lettera *c)* è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 516.456,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse: sezione aree nazionali: € 516.456,90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 141

07A08387

DECRETO 29 marzo 2007.

Ammissione di alcuni progetti di ricerca agli interventi previsti all'articolo 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 582/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 7 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 5/6

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Carlo Batini, Giorgio De Michelis, Marcella Corsi, Flavio Maria De Paoli, Andrea Maurino, N.I.T S.r.l., Methis Sviluppo S.r.l.
- **Protocollo N.** 8670 dell'7/06/06
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** Egora Tools
    - **Inizio:** settembre 2006
      Durata Mesi: 14
- **Costituenda Società:** NEXTT - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 7 giugno 2006

- **Costo Totale ammesso** € **310.338,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **187.470,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € **122.868,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ **187.470,00**	€ **122.868,00**	€ **310.338,00**
Extra UE	€	€	€
Totale	€ **187.470,00**	€ **122.868,00**	€ **310.338,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**60%**	**35%**

10%	**Requisito di PMI**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €** **155. 485,80**

Progetto 8/6

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Eugenio Mueller , Silvano Cella, Antonello Rigamonti, Areta International Srl
- **Protocollo N**. 10440 del 25/07/06
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo: "**Acquisizione delle conoscenze necessarie per la messa a punto di un Kit integrato per la determinazione dell'attività somatotropa a fine antidoping e in condizioni fisiologiche e patologiche e validazione clinica del prototipo realizzato.
  - **Inizio:** 15/03/2007
    Durata Mesi: 36
- **Costituenda Società:** HOPE - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 25/07/2006

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.063.650,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale € 854.150,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo € 209.500,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 854.150,00	€ 209.500,00	€ 1.063.650,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 854.150,00	€ 209.500,00	€ 1.063.650,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 12, lettera *c)* è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di piccola e media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 671.942,70 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse: sezione aree nazionali: € 671.942,70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: CRISCUOLI

Roma, 29 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 142

07A08388

DECRETO 1º ottobre 2007.

Fissazione delle nuove prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, per l'anno accademico 2007/2008, presso l'Università «Magna Græcia» di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, ed, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono state definite le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della precitata legge n. 264/1999 ed, in particolare, l'art. 3 «Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

Viste le denunce presentate dal rettore dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro alla Procura della Repubblica in data 5 e 6 settembre 2007 in merito a possibili manomissioni delle scatole contenenti i plichi destinati agli studenti per le prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

Vista la richiesta di parere prot. 1395 del 6 settembre 2007 presentata dal MIUR all'Avvocatura generale dello Stato in ordine alle procedure da adottare a seguito di quanto segnalato dal rettore dell'Università degli studi di Catanzaro;

Visto il parere reso, in merito, dall'Avvocatura generale dello Stato in data 11 settembre 2007, prot. 96075P;

Visti i decreti in data 17 settembre 2007 con cui il rettore dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, sulla base delle accertate irregolarità concorsuali, e preso atto del citato parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, decreta l'annullamento, «in via di autotutela amministrativa dei verbali 4, 5 e 6 settembre recanti il provvedimento di trasmissione al Cineca per la successiva correzione degli elaborati ricevuti dalla Commissione, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale relativo al procedimento di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, svoltesi in data 4, 5 e 6 settembre» presso la stessa Università degli studi;

Ritenuto di dover procedere, a seguito dei decreti di annullamento adottati, alla fissazione di una nuova data per lo svolgimento, presso l'Università degli studi «Magna Græcia»di Catanzaro, delle predette prove di ammissione al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione, per l'anno accademico 2007/2008, ai corrispondenti corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

Ritenuto di utilizzare le prove di riserva già predisposte dalla Commissione tecnica di esperti nominata con decreto ministeriale 30 maggio 2007;

Decreta:

1. Le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, saranno ripetute, per l'anno accademico 2007/2008, presso l'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro secondo le modalità definite nel decreto ministeriale 17 maggio 2007 citato in premesse e secondo il seguente calendario:

medicina e chirurgia, 17 ottobre 2007;

odontoiatria e protesi dentaria, 18 ottobre 2007;

medicina veterinaria, 19 ottobre 2007.

2. Per lo svolgimento delle prove, di cui al comma 1, saranno utilizzate le prove di riserva già predisposte dalla Commissione tecnica di esperti nominata con decreto ministeriale 30 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2007

Il Ministro: MUSSI

07A08604

DECRETO 2 ottobre 2007.

Fissazione delle nuove prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2007/2008, presso l'Università di Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, ed, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono state definite le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della precitata legge n. 264/1999 ed, in particolare, l'art. 3 «Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

Vista la richiesta di parere prot. 11004 del 18 settembre 2007 presentata dal MIUR all'Avvocatura generale dello Stato in ordine alle procedure da adottare in relazione a fatti accaduti presso l'Università degli studi di Bari, come risultanti anche da notizie riportate da organi di stampa, durante lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto il parere reso in merito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 19 settembre 2007, prot. 34115;

Visto il decreto n. 9189 in data 19 settembre 2007 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Bari, a seguito di atti adottati dalla locale Procura della Repubblica, in ordine alle irregolari modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2007/2008, ha ritenuto di non approvare i relativi atti concorsuali e conseguentemente ha annullato le prove scritte svoltesi nei giorni 4 e 5 settembre 2007;

Vista la nota n. 1677 in data 28 settembre 2007 inviata al rettore dell'Università di Bari con cui, a seguito di notizie riportate in pari data da organi di stampa, viene richiesto se le decisioni assunte con il richiamato decreto di annullamento potrebbero essere rettificate;

Vista la nota di riscontro del rettore dell'Università di Bari con cui, in data 28 settembre 2007, comunica di rinviare ulteriori valutazioni all'esito di elementi aggiuntivi da parte del Procuratore della Repubblica di Bari;

Vista la nota trasmessa in data 1° ottobre 2007 con cui il rettore medesimo ribadisce la richiesta di disporre la ripetizione delle predette prove, dal momento che la nota del Procuratore della Repubblica di Bari non contiene elementi tali da indurre alla revoca del provvedimento di annullamento delle prove di ammissione;

Vista la necessità di dover procedere, a seguito del decreto di annullamento adottato, confermato con la richiamata nota, alla fissazione di una nuova data per lo svolgimento, presso l'Università degli studi di Bari, delle predette prove di ammissione al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione, per l'anno accademico 2007/2008, ai corrispondenti corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la necessità di far coincidere la ripetizione delle prove di ammissione ai citati corsi di laurea, nelle stesse giornate individuate con decreto ministeriale 1° ottobre 2007 per la Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, dovendo utilizzare le uniche prove di riserva già predisposte dalla Commissione tecnica di esperti nominata con decreto ministeriale 30 maggio 2007;

Decreta:

1. Le prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria saranno ripetute, per l'anno accademico 2007/2008, presso la Università degli studi di Bari secondo le modalità definite nel decreto ministeriale 17 maggio 2007 citato in premesse e secondo il seguente calendario:

medicina e chirurgia, 17 ottobre 2007;

odontoiatria e protesi dentaria, 18 ottobre 2007.

2. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1 saranno utilizzate le prove di riserva già predisposte dalla Commissione tecnica di esperti nominata con decreto ministeriale 30 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il Ministro: MUSSI

07A08602

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 ottobre 2007.

Recepimento delle decisioni della Commissione europea 2005/928/CE e 2007/98/CE e per la messa a disposizione delle bande 3425-3500 MHz e 3525-3600 MHz per l'introduzione delle tecnologie di accesso radio a larga banda (Broadband Wireless Access).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto 16 dicembre 2004, concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale èstato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002 - supplemento ordinario n. 146;

Vista la decisione 2002/676/CE, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio);

Vista la decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea;

Vista la decisione 2007/98/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per l'implementazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite;

Vista la delibera n. 644/06/CONS del 9 novembre 2006, recante «Consultazione pubblica sull'introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento europeo, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni n. COM(2007)50 dell'8 febbraio 2007 «Accesso rapido allo spettro per servizi di comunicazione elettronica senza fili attraverso una maggiore flessibilità»;

Vista la decisione ECC/DEC/(07)02 relativa alla designazione di bande di frequenze tra 3400-3600 MHz e/o 3600-3800 MHz per l'implementazione armonizzata di sistemi di radiocomunicazione di reti di accesso a larga banda Broadband Wireless Access (BWA);

Vista la delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007, recante le «Procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz»;

Decreta:

Art. 1.

La banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz è utilizzata in accordo con la decisione della Commissione europea 2005/928/EC. La banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz è suddivisa in due parti, una per applicazioni di bassa potenza, e l'altra per applicazioni di alta potenza, ognuna delle quali prevede applicazioni preferenziali ed eventualmente anche applicazioni alternative conformemente all'art. 3 della decisione 2005/928/EC. Il piano delle frequenze e la disposizione dei canali sono riportati nell'allegato 1 di detta decisione.

La potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella parte destinata ad applicazioni di bassa potenza è limitata a 0,5 Watt erp.

Le applicazioni di bassa potenza sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Le applicazioni di alta potenza sono soggette al regime di «autorizzazione generale» e del relativo «diritto individuale d'uso» ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera *a)*, numero 1) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

I sistemi esistenti di radioavviso terrestre (ERMES) possono continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della relativa licenza.

La frequenza 169,8125 MHz può continuare ad essere utilizzata per il soccorso alpino.

Art. 2.

Le bande di frequenze 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz sono designate per sistemi che forniscono servizi di comunicazione elettronica mobili via satellite, in accordo alla decisione 2007/98/CE.

Art. 3.

Al decreto ministeriale 8 luglio 2002 sono aggiunte seguenti note:

175 - Le bande di frequenze 3425-3500 MHz e 3525-3600 MHz sono destinate all'introduzione di sistemi di accesso radio che forniscono servizi di comunicazione elettronica a larga banda (Broadband Wireless Access), in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(07)02. Il Ministero della difesa libererà le bande da alcuni vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014. Tale data è subordinata al finanziamento dell'intero programma in aderenza all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra Ministero delle comunicazioni e Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sarà in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei Paesi confinanti.

176 - Le bande di frequenza 3785-3875 MHz e 4105-4195 MHz sono utilizzate dal Ministero della difesa per il servizio fisso, con salvaguardia delle utilizzazioni della Rai e di Telecom Italia in essere, concordate con il Ministero della difesa.

Art. 4.

La tabella B del decreto ministeriale 8 luglio 2002 è così modificata:

3400,0000 - 3500,0000	FISSO 175	Ministero difesa Ministero comunicazioni	-BWA	ECC/DEC/(07)02
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 172 173	Ministero comunicazioni		
	RADIOLOCALIZZAZIONE 172 175	Ministero difesa		
3500,0000 - 3600,0000	FISSO 174 175	Ministero difesa Ministero Comunicazioni	-SAB/SAP -BWA	ECC/DEC/(07)02
	FISSO VIA SATELLITE (s-T) 172 173	Ministero comunicazioni		
	Radiolocalizzazione 172 175	Ministero difesa		
3600,0000 - 4200,0000	FISSO 177 176	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Reti fisse numeriche per trasporto segnali di TLC e video	ERC/REC 12-08
	FISSO VIA SATELLITE (s-T)	Ministero comunicazioni		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

07A08578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2007.

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 ottobre 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *c)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili» e successive modifiche;

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 138, a sua volta recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» e successive modifiche;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice) e, in particolare, gli articoli 13, 53, 54, 57 e 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;

Vista la delibera n. 85/98/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

Vista la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la delibera n. 314/00/CONS, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 330/01/CONS, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, ed in particolare l'art. 1;

Viste le comunicazioni della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 COM(2005)203 e del 7 aprile 2006 COM(2006)163 sul riesame della portata del servizio universale in conformità dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE;

Vista la Convenzione internazionale sulla protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ed aperta alla firma degli Stati aderenti a partire dal 30 marzo 2007;

Vista la delibera 612/06/CONS, pubblicata in estratto in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2006, n. 296, con la quale è stato avviato il procedimento per la revisione delle previsioni in materia di condizioni economiche agevolate al fine di adeguarle al mutato contesto normativo e aggiornarle rispetto agli sviluppi tecnologici, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a basso reddito e degli utenti finali disabili;

Ritenuto opportuno, prima di stabilire una nuova disciplina delle agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale in attuazione dell'art. 59 del Codice, disporre un supplemento di istruttoria al fine di acquisire le osservazioni delle associazioni sindacali dei lavoratori a cura degli uffici competenti;

Considerato che il Codice prevede all'art. 13, comma 6, lettera *e)*, che l'Autorità promuova gli interessi dei cittadini «prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili», e all'art. 53, comma 2, stabilisce che l'Autorità «determina il metodo più efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità»;

Ritenuto pertanto opportuno, in primo luogo, confermare per gli utenti sordi l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, consistente nel primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico, e confermare altresì che gli oneri derivanti dal finanziamento di tali agevolazioni si inquadrano nell'ambito degli obblighi di fornitura del servizio universale, dei quali è al momento incaricata la società Telecom Italia, e devono essere finanziati secondo il sistema previsto per detti obblighi dall'art. 63 del Codice;

Considerato, inoltre, che le peculiarità della minorazione degli utenti sordi investono anche l'utilizzazione delle reti mobili, data la larga diffusione, grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, della trasmissione di dati in tempo reale su tali reti tramite servizi quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), EMS (Enhanced Messaging Service), Video Chiamate, Chat, Messenger e servizi equivalenti, servizi tutti destinati ad essere utilizzati con particolare frequenza dagli utenti sordi per soddisfare le loro peculiari esigenze di comunicazione;

Considerato che anche per la categoria degli utenti ciechi totali si ravvisano peculiari esigenze di comunicazione derivanti dalla specifica minorazione, in quanto essa comporta, da un lato, che l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisca uno strumento essenziale ai fini della garanzia delle loro libertà di comunicazione nonché della loro integrazione socio-lavorativa, e, dall'altro, che l'efficacia di tale accesso necessiti di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri;

Considerato al riguardo che l'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, alla lettera *c)*, attribuisce a ciascuna autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il compito di controllare «che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti», e dunque anche il compito di adoperarsi per la concreta realizzazione delle predette finalità;

Considerato, pertanto, che l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, consente alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di intervenire sulle condizioni di svolgimento dei servizi ove ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti disabili;

Considerato che il rispetto dell'obbligo di uguaglianza nella prestazione del servizio richiede necessariamente, per assicurare un'effettiva parità di trattamento, la previsione di condizioni di offerta differenziate in presenza di situazioni obiettivamente peculiari, valutate come tali dallo stesso legislatore, qual è appunto quella degli utenti disabili;

Considerato quindi che, in attuazione della predetta norma, deve essere soddisfatta l'esigenza di agevolare la fruizione dei servizi di telecomunicazione da parte di entrambe le categorie di utenti disabili sopra ricordate, avendo riguardo: per gli utenti sordi, al servizio di telefonia mobile (sempre più capillarmente diffuso, con una funzione non di rado addirittura sostitutiva delle reti fisse), con particolare riferimento a quelle prestazioni del servizio che consentono loro, in ragione della disabilità, di soddisfare più adeguatamente la fondamentale libertà di comunicare; per gli utenti ciechi totali, alla disponibilità di un efficace accesso ad Internet da postazione fissa, con riferimento alla necessità da parte loro di tempi di collegamento superiori rispetto agli altri utenti, per assicurarne così le libertà di comunicazione e di circolazione, nonché l'integrazione socio-lavorativa;

Ritenuto allo scopo opportuno, pertanto, prevedere, da un lato, che tutti gli operatori mobili propongano agli utenti sordi un'offerta annuale specifica, applicabile ad una sola numerazione per ciascun utente sordo, che preveda l'invio di un numero determinato di SMS gratuiti al giorno, e contempli altresì per ciascun servi-

zio offerto un prezzo non superiore al miglior prezzo proposto dallo stesso operatore per il corrispondente servizio alla propria utenza; dall'altro, che tutti gli operatori che forniscono servizi Internet da postazione fissa assicurino agli utenti ciechi totali un congruo numero di ore mensili di navigazione gratuita;

Ritenuto, altresì, che tali interventi, perseguendo ragionevoli esigenze di eguaglianza a favore dei suddetti utenti disabili, determinano oneri giustificati in quanto, in particolare, la prescrizione di fornire un plafond minimo di 50 SMS gratuiti al giorno da postazione mobile per i sordi e quella di fornire 90 ore mensili gratuite di navigazione in Internet per i ciechi da postazione fissa, risultano essenziali per assicurare a tali soggetti condizioni di comunicazione paritarie rispetto a quelle di cui gode ogni altro consociato;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970 definisce i soggetti sordi, mentre l'art. 2 della legge n. 138 del 2001 definisce i soggetti ciechi totali, e sottolineato che entrambe le categorie, al solo titolo della loro minorazione, e quindi indipendentemente da qualsivoglia requisito di reddito, hanno diritto a percepire, rispettivamente, l'indennità di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968;

Ritenuto pertanto opportuno subordinare la fruizione delle agevolazioni e delle altre misure speciali previste dalla presente delibera, analogamente, alla sola condizione oggettiva dell'essere portatore della disabilità prescindendo dalla condizione soggettiva reddituale, e, conseguentemente, individuare come beneficiari dell'agevolazione i soggetti affetti da cecità totale o sordità totale;

Vista la delibera del 19 febbraio 2007, n. 12, del Consiglio nazionale degli utenti con la quale è stata segnalata la necessità di introdurre misure di agevolazione che tenessero conto «dei cambiamenti del contesto sociale ed economico, dei progressi tecnologici e delle esigenze di comunicazione degli utenti non vedenti e non udenti penalizzati dalla normativa attualmente vigente rispetto alle altre categorie di diversamente abili»;

Considerato che, come si evince dalle segnalazioni giunte all'Autorità anche dalle associazioni rappresentative delle categorie di utenti contemplate dalle citate delibere 314/00/CONS e 330/01/CONS, molti degli aventi diritto alle agevolazioni hanno avuto difficoltà di accesso alle medesime, sia per la complessità dei relativi moduli di domanda, sia a causa di una carenza generale di informativa al riguardo, tanto che dalle informazioni assunte risulta che il numero dei soggetti che usufruiscono effettivamente delle predette agevolazioni è sensibilmente inferiore rispetto al numero degli aventi diritto;

Ritenuto, pertanto, che debbano essere semplificate le modalità di presentazione delle domande alle imprese fornitrici del servizio per ottenere le agevolazioni stabilite dalla presente delibera, prevedendo a tal fine che gli aventi diritto debbano allegare esclusivamente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera stessa, escludendosi quindi la possibilità per le imprese di chiedere l'esibizione o il deposito di documentazione ulteriore;

Ritenuto opportuno, allo stesso scopo, prevedere la collaborazione fra le imprese fornitrici dei servizi e le associazioni rappresentative delle categorie di utenti, che sono gli enti più idonei ad individuare, far comprendere e rendere superabili le difficoltà di dialogo e di interazione con le relative fasce di utenza, per l'individuazione di adeguate forme di pubblicità delle agevolazioni disponibili e per la predisposizione di moduli di domanda di semplice e rapida compilazione;

Auditi i soggetti interessati, operatori ed associazioni di consumatori e utenti e rappresentative delle categorie particolari interessate dal procedimento, in data 6 luglio 2007;

Visti gli atti del procedimento avviato con delibera 612/06/CONS;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta il provvedimento recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 3 ottobre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI-NAPOLI

ALLEGATO *A*

Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

c) «abbonato»: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

d) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

e) «operatore mobile»: un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica di tipo mobile e personale, ivi inclusi gli operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e quelli ESP (Enhanced Service Provider);

f) «operatore di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa»: un'impresa autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, comunque realizzati, che consentono all'apparecchiatura terminale dell'utente, situata in postazione fissa, di comunicare con i sistemi connessi alla rete Internet e includono tutte le funzioni di accesso che sono necessarie a comunicare in Internet;

g) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

h) «sordi»: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 381 del 1970 e successive modifiche ed aventi diritto alla indennità di comunicazione di cui alla legge n. 508 del 1988 e successive modifiche;

i) «ciechi totali»: i soggetti definiti tali ai sensi della legge n. 138 del 2001 ed aventi diritto alla indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche;

l) «nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2001 e successive modifiche.

Art. 2.

Agevolazioni per sordi

1. Gli abbonati residenziali sordi e gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B.

2. La domanda di esenzione è presentata dall'abbonato alle imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice al momento della richiesta di abbonamento o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto sordo, la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

3. L'esenzione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'abbonato è tenuto a comunicare immediatamente all'impresa fornitrice del servizio la data in cui il soggetto sordo abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa l'esenzione non è più riconosciuta e l'impresa che fornisce il servizio ha il diritto di chiedere il pagamento dei canoni indebitamente omessi.

4. Le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurarne la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le imprese fornitrici del servizio incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, aggiornano il modulo per presentare la domanda di esenzione al fine di agevolarne l'esatta compilazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 3.

Misure specifiche per sordi

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di telefonia mobile predispongono un'offerta specificamente destinata agli utenti sordi che comprenda l'invio di almeno 50 (cinquanta) SMS gratuiti al giorno, e nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia mobile comunicano all'Autorità la loro offerta specifica, nonché le loro migliori offerte dei servizi di cui al comma 1 disponibili sul mercato nell'anno corrente.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'offerta specifica di cui al comma 1, che ha decorrenza dal successivo 1º gennaio e durata annuale, è comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme e le modalità individuate al comma 6, ed è resa pubblica sui siti web dei primi e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari. Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica all'Autorità, anche a scopi comparativi, il link alla pagina web ove l'offerta specifica è consultabile.

4. L'adesione all'offerta specifica di cui al comma 1 può essere effettuata, senza oneri, al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto, presentando all'operatore di telefonia mobile la certificazione medica comprovante la sordità rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica.

5. Ciascun utente sordo ha diritto ad accedere all'offerta specifica di cui al comma 1 con riferimento ad un solo numero telefonico mobile; l'operatore che fornisce l'offerta può pretendere dall'aderente la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contrattuale di impegno al rispetto del limite predetto.

6. Gli operatori di telefonia mobile, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati auditivi, danno ampia pubblicità alle disposizioni del presente articolo, attraverso forme e modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte degli utenti sordi, in particolare per ciò che riguarda il prezzo dell'offerta di cui al comma 1. Le modalità di presentazione della certificazione medica di cui al comma 4 e della dichiarazione contrattuale di impegno di cui al comma 5 devono essere semplici e adeguate alla particolare condizione dei soggetti interessati.

Art. 4.

Misure specifiche per ciechi totali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno 90 (novanta) ore mensili gratuite di navigazione Internet.

2. La domanda per l'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dall'utente all'operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto

contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.

3. L'agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione di cui al comma 2 e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'utente contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l'agevolazione non è più riconosciuta e l'operatore ha il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.

4. Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni del presente articolo con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno una associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, aggiornano o elaborano idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 5.

Costi delle agevolazioni

1. Le imprese fornitrici del servizio universale incaricate ai sensi dell'art. 58 del Codice forniscono evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui all'art. 2 predisponendone una distinta rappresentazione nell'ambito del relativo sistema di calcolo del costo netto, secondo la normativa vigente.

2. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui di cui all'art. 2 è finanziato attraverso l'imputazione al servizio universale, secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 98 , comma 11, del Codice.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481 del 1995.

Art. 7.

Norme finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera, la disciplina e la misura delle agevolazioni contemplate dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle segnalazioni ricevute.

2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, sentite anche le associazioni sindacali dei lavoratori.

07A08603

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2007.

Approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, in favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., con sede in Milano. Decadenza di Lloyd Adriatico S.p.a. e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2552).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento in data 21 dicembre 2005 con il quale Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., già Ras Italia S.p.a., con sede in Milano, Corso Italia, 23 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;

Vista l'istanza congiunta del 24 aprile 2007, con la quale le società interessate hanno chiesto l'approvazione del conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, costituiti dalle attività assicurative, riassicurative e previdenziali e connesse attività strumentali e partecipazioni a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.;

Viste le delibere del 19 marzo 2007 con le quali i consigli di amministrazione di Lloyd Adriatico S.p.a. e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni hanno approvato il conferimento dei rispettivi complessi aziendali relativi allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essi connesse e strumentali e partecipazioni, a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., con effetto giuridico dal 1º ottobre 2007;

Vista la delibera del 23 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. ha approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento, destinato ai soci Lloyd Adriatico S.p.a. ed Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, da liberarsi mediante conferimento dei rispettivi complessi aziendali e connesse attività strumentali e partecipazioni, e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1º ottobre 2007, della denominazione sociale in Allianz società per azioni, in breve Allianz S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo il 21 settembre 2007;

Preso atto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, in data 22 maggio 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. tenutasi il 23 aprile 2007;

Accertato che Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dei conferimenti;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di conferimento;

Considerato che l'operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'emanazione del provvedimento di decadenza di Lloyd Adriatico S.p.a. e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 26 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Art. 1.

1. È approvato il conferimento, mediante scorporo, dei complessi aziendali di Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, e di Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino, costituiti dalle attività assicurative, riassicurative e previdenziali e connesse attività strumentali e partecipazioni a favore di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. con effetto giuridico dal 1º ottobre 2007, con le relative modalità di attuazione.

2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1º ottobre 2007, della denominazione sociale in Allianz società per azioni, in breve Allianz S.p.a.

Art. 2.

Lloyd Adriatico S.p.a. ed Allianz Subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni, decadono, con effetto dal 1º ottobre 2007, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito Internet dell'Autorità.

Roma, 26 settembre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A08510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007, è stato nominato il Consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori.

07A08542

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione».

Estratto determinazione UPC n. 6486 del 12 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cephalon Ltd, con sede in The Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford - Oxfordshire, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Cephalon S.r.l., con sede in piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale n. 04936501008.

Confezione: A.I.C. n. 033002015 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale di vetro da 20 ml,

è ora trasferita alla società: Cephalon S.r.l., con sede in piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale n. 04936501008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Extersin».

Estratto provvedimento UPC/II/3230 del 18 settembre 2007

Specialità medicinale: EXTERSIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036718017/M - «2 mg compresse» 7 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718029/M - «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718031/M - «2 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718043/M - «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718056/M - «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718068/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718070/M - «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718082/M - «2 mg compresse» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718094/M - «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718106/M - «2 mg compresse» 84 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718118/M - «2 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718120/M - «2 mg compresse» 10X20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718132/M - «2 mg compresse» 10X28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718144/M - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718157/M - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718169/M - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718171/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718183/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718195/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718207/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718219/M - «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718221/M - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718233/M - «5 mg compresse» 84 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718245/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718258/M - «5 mg compresse» 10X20 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718260/M - «5 mg compresse» 10X28 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718272/M - «2 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 036718284/M - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0485/001-002/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terazosina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/3229 del 18 settembre 2007

Specialità medicinale: TERAZOSINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036717015/M - «2 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717027/M - «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717039/M - «2 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717041/M - «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717054/M - «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717066/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717078/M - «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717080/M - «2 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717092/M - «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717104/M - «2 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717116/M - «2 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717128/M - «2 mg compresse» 10X20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717130/M - «2 mg compresse» 10X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717142/M - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717155/M - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717167/M - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717179/M - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717181/M - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717193/M - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717205/M - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717217/M - «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717229/M - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717231/M - «5 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717243/M - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717256/M - «5 mg compresse» 10X20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036717268/M - «5 mg compresse» 10X28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0486/001-002/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08495

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miacalcic»

Con determinazione n. aRM - 135/2007-16 del 18 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta L P B - Istituto Farmaceutico S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: MIACALCIC.

Confezione: 026792212.

Descrizione: «200 U.I. spray nasale, soluzione» flacone 2 ml.

07A08489

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Vanco».

Con determinazione n. aRM - 136/2007-22 del 18 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: VANCO.

Confezione: 034276016.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione e per soluzione orale» 1 flacone.

Confezione: 034276028.

Descrizione: «1 g polvere per soluzione per infusione e per soluzione orale» 1 flacone.

07A08490

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Complesso B Pfizer Consumer Health Care».

Con determinazione n. aRM - 138/2007-710 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: COMPLESSO B PFIZER CONSUMER HEALTH CARE.

Confezione: 034711010.

Descrizione: «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 2 ml.

07A08491

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Taraz»

Con determinazione n. aRM - 139/2007-108 del 19 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: TARAZ.

Confezione: 028063093.

Descrizione: «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml.

Confezione: 028063081.

Descrizione: «2 mg compresse» 5 compresse.

Confezione: 028063079.

Descrizione: «2 mg compressa» 1 compressa.

Confezione: 028063067.

Descrizione: «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso.

Confezione: 028063055.

Descrizione: «3 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso endovenoso.

Confezione: 028063042.

Descrizione: «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite per uso intramuscolare.

Confezione: 028063030.

Descrizione: «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso intramuscolare.

Confezione: 028063028.

Descrizione: «1 mg compresse» 10 compresse.

Confezione: 028063016.

Descrizione: «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso.

07A08492

Revoca alla società Sapio Life S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con determinazione n. aG - 186/2007 del 18 settembre 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Bergamo, via Grignano S.n.c., rilasciata alla società Sapio Life S.r.l.

07A08493

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Movicol»

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 217 del 19 settembre 2007

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MOVICOL:

A.I.C. n. 029851019/M - polvere Os 10 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851021/M - polvere Os 20 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851033/M - polvere Os 8 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851045/M - polvere Os 50 buste 13,8 g;

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 26 settembre 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3141 del 12 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 giugno 2007 n. 148, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08497

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 560/2007 del 20 luglio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Pliva».

Nell'estratto della determinazione n. 560/2007 del 20 luglio 2007 relativa al medicinale per uso umano FLUCONAZOLO PLIVA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2007 - serie generale - n. 179 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Eccipienti:

Lattosio monoidrato, amido di mais, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

L'involucro della capsula contiene titanio diossido (E171), gelatina, ferro ossido giallo (E172) e indaco carminio (E132).

L'inchiostro contiene gomma lacca, ferro ossido nero (E172), IMS 74 OP, alcool n-butilico, lecitina di soia e antischiuma DC 1510.»

leggasi: «Eccipienti:

Lattosio monoidrato, amido di mais, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

L'involucro della capsula da 50 mg contiene titanio diossido (E171), gelatina, ferro ossido giallo (E172) e indaco carminio (E132).

L'involucro della capsula da 100 e da 150 mg contiene titanio diossido (E171), gelatina e blu patentV(E131).

L'involucro della capsula da 200 mg contiene titanio diossido (E171) e gelatina.

L'inchiostro contiene gomma lacca, ferro ossido nero (E172), IMS 74 OP, alcool n-butilico, lecitina di soia e antischiuma DC 1510.».

07A08488

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-235) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.